REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Tammaro MAIELLO	Presidente
Paola BRIGUORI	Consigliere
Antonio PALAZZO	Consigliere – relatore
Carola CORRADO	Primo Referendario
Flavia D'ORO	Primo Referendario

pronuncia la seguente

SENTENZA

sul ricorso per il giudizio di interpretazione del titolo giudiziale *ex* art. 211 c.g.c., iscritto al n. **62462** del ruolo generale, promosso dalla:

- PROVINCIA di ALESSANDRIA (c.f. 80003870062), in persona del Presidente *pro tempore*, Ing. Luigi BENZI (c.f. BNZLGU74L15L219D), avente sede ad Alessandria, in Piazza della Libertà n. 17, rappresentata e difesa, in forza di decreto presidenziale n. 166 del 12 settembre 2025, anche disgiuntamente, giusta procura speciale in atti, dagli Avv.ti Alberto Vella (c.f. VLLLRT60C01A182S – p.e.c. alberto.vella@cert.provincia.alessandria.it), Paola Terzano (c.f. TRZPLA70T60A182U - p.e.c. paola.terzano@cert.provincia.alessandria.it), e Désirée Fortuna (c.f. FRTDSR69P46A182F – p.e.c.

desiree.fortuna@cert.provincia.alessandria.it) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito ad Alessandria, in Piazza della Libertà n. 17;

contro

- **ROSSA Maria Rita**, nata ad Alessandria il 19 aprile 1966 (c.f. RSSMRT66D59A182O) e ivi residente in via Palestro n. 24, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Massimo Grattarola (c.f. GRTMSM61A20A052J – p.e.c. studiograttarola@pec.it), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio ad Alessandria, in via Trotti n. 46;

e nei confronti di

- **Procura generale presso la Corte dei conti**, in persona del Procuratore generale p.t.;
- **Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte**, in persona del Procuratore regionale p.t.;
- **SERVILLO Annaclaudia**, nata a Torre del Greco il 30 giugno 1972 (c.f. SRVNCL72H70L259Y) e residente a Roma, in piazza dei Navigatori n. 11, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Pasquale Varone (c.f. VRNPQL38M04F611M – p.e.c. pasqualevarone@ordineavvocatiroma.org.) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Roma, in Lungotevere della Vittoria n. 9;
- **PERNICE Maurizio**, nato a Roma il 3 novembre 1955 (c.f. PRNMRZ55S03H501M) e ivi residente in via Capitanata n. 3, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Enrico Morigi (c.f. MRGNRC48D14H501X – p.e.c. e.morigi@pec.picozzimorigi.com) ed elettivamente domiciliato

presso il suo studio a Roma, in via dei Condotti n. 9;

- **GASPARRINI Giuliana**, nata a Roma l'11 dicembre 1946 (c.f. GSPGLN46T51H501J), e ivi residente in via Timavo n. 39, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Enrico Morigi (c.f. MRGNRC48D14H501X – p.e.c. e.morigi@pec.picozzimorigi.com) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Roma, in via dei Condotti n. 9;
- **GIANGRASSO Marco** nato a Roma il 14 marzo 1956 (c.f. GNGMRC56C14H501P) e ivi residente in via Courmayeur n. 15, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Enrico Morigi (c.f. MRGNRC48D14H501X – p.e.c. e.morigi@pec.picozzimorigi.com) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Roma, in via dei Condotti n. 9;
- **GRIMALDI Renato**, nato a Bari il 15 febbraio 1959 (c.f. GRMRNT59B15A662M) e residente a Roma, in via G. Bove n. 10, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Enrico Morigi (c.f. MRGNRC48D14H501X – p.e.c. e.morigi@pec.picozzimorigi.com) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Roma, in via dei Condotti n. 9,
- **D'APRILE Laura**, nata a Roma il 6 ottobre 1973 (c.f. DPRLRA73R46H501M) e ivi residente in via Ippolito Pindemonte n. 32, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Enrico Morigi (c.f. MRGNRC48D14H501X – p.e.c. e.morigi@pec.picozzimorigi.com) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Roma, in via dei Condotti n. 9,

- **RIPANTI Tiziana**, nata a Roma il 14 ottobre 1952 (c.f. RPNTZN52R54 H501Z) e ivi residente in via Barbarano Romano n. 9,

- **TASSONI Saverio**, nato a Roma il 7 febbraio 1978 (c.f. TSSSVR78B07H501V) e ivi residente in via Barbarano Romano n. 9 e

- **TASSONI Viviana**, nata a Roma il 13 maggio 1985 (c.f. TSSVVN85E53H501X) e residente a Sacrofano, in via Sacrofano-Cassia n. 71:

in qualità di eredi di **TASSONI Emilio**, nato a Roma il 31 ottobre 1948 (c.f. TSSMLE48R31H501I), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Arnaud (c.f. RNDFNC75P24H501H - p.e.c. francescoarnaud@ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Roma, in via dei Villini n. 18;

- **GRILLO Mariano**, nato a Roma l'8 febbraio 1957 (c.f. GRLMRN57B08H501Y), e ivi residente in via Guerrieri n. 15;

- **CASTALDO Francesco Paolo**, nato a Vietri Sul Mare il 6 giugno 1953 (c.f. CSTFNC53H06L860T) e residente a Mede, in via delle Mondine n. 5;

- **CHECCUCCI Gaia**, nata a Firenze il 17 ottobre 1970 (c.f. CHGGAI70R57D612Z), e residente a San Casciano Val di Pesa, in via G. Di Vittorio n. 4;

- **GAUDIELLO Ilde**, nata a Benevento il 7 aprile 1964 (c.f. GDLLDI64D47A783X) e residente a Roma, in via Filippo Cordova n. 36,

- **LUPO Marco**, nato a Genova il 30 novembre 1969 (c.f. LPUMRC69S30D969S), e residente a Siracusa, in viale Natale

Bonajuto n. 4,

- **RONCO Roberto**, nato a Torino il 23 giugno 1961 (c.f. RNCRRT61H23L219U), residente a Baldissero Torinese, strada del Toetto n. 5/2;
- **TAFURI Romilda**, nata a Salerno il 25 novembre 1953 (c.f. TFRRLD53S65H703Z) e residente a Torino, in Galleria Enzo Tortora n. 21,

per

l'interpretazione *in parte qua* della sentenza n. 70/2025 della Sezione terza giurisdizionale centrale di appello della Corte dei conti, pubblicata il 15 maggio 2025.

Visto il ricorso della Provincia di Alessandria;

Visti tutti gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 3 dicembre 2025, tenutasi con l'assistenza del segretario d'udienza Dott.ssa Lucia Pellegrino e data per letta, con il consenso delle parti, la relazione del relatore Consigliere Antonio Palazzo, l'Avv. Alberto Vella per la Provincia di Alessandria; l'Avv. Davide Recupido, su delega scritta dell'Avv. Grattarola, per la prof.ssa Rossa; l'Avv. Enrico Morigi per gli ingegneri D'Aprile e Giangrasso, i dottori Grimaldi e Gasparrini, e l'avv. Pernice; l'Avv. Pasquale Varone per la dott.ssa Servillo; l'Avv. Francesco Arnaud per sigg. Ripanti Tiziana, Tassoni Saverio e Tassoni Viviana quali eredi dell'ing. Emilio Tassoni; nonché il Vice Procuratore generale Giulia de Franciscis per la Procura generale presso questa Corte.

Ritenuto in

FATTO

1. Con la sentenza n. 70/2025, pubblicata il 15 maggio 2025, questa Sezione giurisdizionale centrale di appello della Corte dei conti ha accolto gli appelli proposti da Annaclaudia Servillo, Maurizio Pernice e Maria Rita Rossa contro la sentenza n. 179/2021 della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per il Piemonte che li aveva condannati al pagamento ciascuno di € 40.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, e contestualmente ha respinto l'appello incidentale proposto dalla Procura regionale piemontese contro la medesima sentenza, con conseguente conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva respinto le domande di condanna formulate dalla locale Procura erariale anche contro i convenuti Francesco Paolo Castaldo, Gaia Checcucci, Laura D'Aprile, Giuliana Gasparrini, Ilde Gaudiello, Marco Giangrasso, Mariano Grillo, Renato Grimaldi, Marco Lupo, Roberto Ronco, Antonio Senni, Romilda Tafuri ed Emilio Tassoni, e dichiarato, per l'effetto, improcedibili gli appelli incidentali proposti da Paolo Francesco Castaldo, Laura D'Aprile, Giuliana Gasparrini, Marco Giangrasso, Mariano Grillo, Renato Grimaldi, Romilda Tafuri ed Emilio Tassoni.

1.2. In punto di regolazione delle spese processuali, la sentenza n. 70/2025 di questa Sezione ne ha disposto la liquidazione a favore di ciascuna delle parti private appellanti e di quelle costituitesi nel grado di appello (e, dunque, in favore di Servillo, Pernice, Rossa, Castaldo,

Checcucci, D'Aprile, Grillo, Gasparrini, Gaudiello, Giangrasso, Grimaldi, Lupo, Ronco, Tafuri e Tassoni –"*(…) per entrambi i gradi di giudizio in € 9.200,00 (euro novemiladuecento/00), oltre spese generali, I.V.A e C.P.A. (…)*", ponendo il relativo onere finanziario "*(…) a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni di appartenenza, ai sensi dell'art. 31, co. 2, c.g.c.*".

In motivazione (punto 10 della parte in diritto, pagg. 149-150), la sentenza in questione specifica che le suddette spese sono liquidate "*(…) secondo i parametri generali di cui all'art. 4, co.1 del DM 55/2014 ss.mm con riferimento alle fasi del giudizio di cui all'art. 5, lett. a), b) e d), avuto riguardo al valore della causa individuato ai sensi dell'art. 5, co. 5 e 6, e in applicazione della tabella 11 del citato D. Min. Giust. n. 55/2014, nella misura indicata in dispositivo (…)*".

2. Con ricorso per interpretazione del titolo giudiziale *ex* art. 211 c.g.c., depositato il 30 settembre 2025 e ritualmente notificato tra il 14 e il 15 ottobre 2025 a tutte le parti in causa del giudizio di appello, la Provincia di Alessandria, per il tramite dei propri difensori, ha investito questo Giudice del compito di interpretare la statuizione sulle spese processuali contenuta nel dispositivo della sentenza n. 70/2025 di questa Sezione al fine "*(…) di chiarire se l'importo di € 9.200,00 liquidato a titolo di spese processuali "per entrambi i gradi di giudizio" a favore di "ciascuna delle parti private" (e quindi, nella specie, della dott.ssa Maria Rita Rossa) debba intendersi quale somma onnicomprensiva sia del primo che del secondo grado ovvero se sia dovuta per ogni singolo grado.*".

2.1. Espone, in proposito, la difesa della Provincia di Alessandria che

in occasione della presentazione della richiesta di rimborso di dette spese per conto della sua assistita, Maria Rita Rossa, l'Avv. Massimo Grattarola le ha quantificate in € 26.977,35, di cui € 18.400,00 a titolo di onorari per la difesa come liquidati in sentenza.

Tuttavia, detto importo è stato contestato dall'Ente provinciale, il quale ha eccepito che l'espressione, contenuta nella statuizione sulle spese presente nel dispositivo della sentenza di cui si tratta, secondo cui esse sono liquidate *'per entrambi i gradi di giudizio'* (pag. 151, righi 17 e 18, della sentenza), deve essere intesa nel senso la somma ivi indicata di € 9.200,00 (oltre spese generali, IVA e CPA) è riferita all'intero giudizio.

Pertanto, il rimborso spettante alla dr.ssa Maria Rita Rossa assistita dall'Avv. Grattarola (onorari liquidati maggiorati delle spese generali, IVA e CPA) ammonterebbe al minore importo di € 13.553,45.

2.2. Sostiene, inoltre, la difesa in esame che il contrasto interpretativo insorto tra le parti sul contenuto precettivo del capo di sentenza relativo alle spese processuali di cui si discorre, e, segnatamente sull'espressione *'in entrambi i gradi di giudizio'*, ha carattere obiettivo e attuale.

E che, ove non risolto, esporrebbe alternativamente al rischio l'Ente provinciale di subire da controparte un'azione esecutiva per avere rimborsato una somma di denaro (€ 13.553,45) inferiore a quella effettivamente spettante (€ 26.977,35), ovvero di esporre i suoi organi ad un'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale per avere autorizzato il rimborso a favore di controparte di una somma di denaro superiore a quella dovuta.

2.3. Così esposti gli elementi essenziali della questione interpretativa per cui è ricorso, la difesa della Provincia di Alessandria ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:

"*Voglia l'Ill.ma Corte dei Conti, Terza Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello, in accoglimento del presente ricorso ex art. 211 del Codice di giustizia contabile, fornire la corretta interpretazione dell'inciso "le spese processuali sono liquidate, per entrambi i gradi di giudizio, in € 9.200,00 (…) oltre spese generali, Iva e CPA in favore di ciascuna delle parti private appellanti e di quelle costituitesi nel presente grado di giudizio" (di cui alla parte dispositiva della sentenza n. 70/2025 – pag. 151 righi 17 e segg.), chiarendo se detta liquidazione si riferisca omnicomprensivamente a tutti e due i gradi di giudizio (€. 9.200,00 oltre accessori) ovvero a ciascuno di essi (€. 9.200,00 oltre accessori x 2). Con vittoria di spese e compensi legali.*".

3. Con memoria depositata in data 3 novembre 2025 si sono costituiti nel presente giudizio per resistere al ricorso *ex adverso* Maurizio Pernice, Laura D'aprile, Marco Giangrasso, Renato Grimaldi e Giuliana Gasparrini, la cui comune difesa, rappresentata nella specie dall'Avv. Enrico Morigi, ha chiesto a questo Giudice di:

"*- in via preliminare dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla Provincia di Alessandria in mancanza dei presupposti per azionare il giudizio ex art. 211 codice di giustizia contabile;*

- in via principale e nel merito, nella denegata ipotesi in cui dovesse ravvisare la necessità di fornire una interpretazione del dispositivo reso con la pronuncia 70/2025 relativamente al capo delle spese, interpretare quest'ultimo chiarendo che la liquidazione della somma di euro 9.200,00 oltre spese generali iva e Cpa

per "entrambi i gradi di giudizio" è volta a liquidare una pari somma per ognuno dei due gradi. Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio.".

3.1. Segnatamente, la difesa dei sunnominati resistenti ha eccepito:

- in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso presentato dalla Provincia di Alessandria per violazione e falsa applicazione dell'art. 211 c.g.c., argomentando che nel caso di specie non vi sarebbe alcuna questione di interpretazione sul contenuto precettivo delle statuizioni contenute nella sentenza n. 70/2025 di questa Sezione, essendo questi oggettivamente univoci e, dunque, non bisognevoli di alcun chiarimento (si citano a conforto dell'eccezione sollevata le sentenze n. 496/21 di questa Sezione; n. 258/2024 della Sez. II giur. centr. d'app.; la n. 428/2008 della Sez. I giur. centr. d'app.; la n. 262/2023 della Sez. giur. reg. Toscana).

  Ad avviso della difesa in esame, infatti, *"(…) tenuto conto che il DM individua i compensi non in modo cumulativo, ma per ogni fase relativa ad un solo grado di giudizio, non appare possibile che la somma sopra indicata* [€ 9.200,00], *derivante dall'applicazione della tabella 11 del DM al valore medio, tolta la fase istruttoria, possa essere intesa come cumulativamente al giudizio di primo grado e quello di appello.*".

  Peraltro, prosegue la difesa in parola, la giurisprudenza di legittimità sarebbe univoca nel ritenere illegittima la liquidazione del compenso spettante all'avvocato in modo omnicomprensivo per due o più gradi di giudizio in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado (si citano a sostegno Cass. civ., nn. 6066/2025; 2365/2024; 29677/2024; 20920/2018; 348/2016;

18890/2012; 7293/2011), di talché *"(…) la Pubblica amministrazione, conformandosi, oltre che alle norme, alla giurisprudenza della Suprema Corte, non può che ritenere che il Giudice abbia voluto liquidare la medesima somma, ossia euro 9.200,00, per ognuno dei due gradi. Il che esclude che nell'ipotesi di specie sia solo ipotizzabile una "res dubia"*. (pagg. 5 e 6 della memoria di costituzione, enfasi nell'originale);

- in secondo luogo, la contrarietà dell'interpretazione proposta dall'Amministrazione ricorrente ai principi di legalità e di buona fede che anche il Giudice è tenuto ad osservare "(…) *pena l'eventuale responsabilità da comportamento lesivo*", di tal ché *"(…) è chiaro che egli ha inteso riconoscere l'importo di 9.200 euro a titolo di compensi per ogni grado di giudizio. Diversamente opinando si arriverebbe alla conclusione che il Giudice ha operato in violazione dei principi costituzionalmente garantiti."*.

Inoltre, continua la difesa in esame, se il Giudice della sentenza della cui interpretazione si discute avesse voluto liquidare una somma onnicomprensiva per il primo e il secondo grado – possibilità che gli sarebbe preclusa stando alla giurisprudenza di legittimità prima menzionata – egli *"(…) avrebbe aggiunto l'avverbio "complessivamente" e avrebbe dovuto fornire adeguata motivazione sulla scelta di ridurre i compensi."*.

Non senza da ultimo considerare, prosegue la difesa in commento, che, avuto riguardo all'oggetto del giudizio esitato nella sentenza n. 70/2025 della cui interpretazione qui si dibatte, *"(…) ritenere che 9.200,00 euro possano essere considerati un giusto ed equo compenso per*

due gradi di giudizio (…) significherebbe svilire il ruolo dell'avvocato e mortificare la ratio del legislatore che proprio a tutela del decoro della professione legale ha previsto attraverso il DM 55/14 e da ultimo attraverso la normativa sull'equo compenso dei limiti alla discrezionalità del giudice." (pagg. 7 e 8 della memoria di costituzione).

4. Con memoria depositata l'11 novembre 2025 si è costituita nel presente giudizio anche Annaclaudia Servillo, il cui patrono, Avv. Pasquale Varone, ha chiesto, sulla base della giurisprudenza di legittimità ivi menzionata (in particolare, Cass. civ., ord. n. 6066/2025 e la giurisprudenza in essa citata), che la statuizione sulle spese processuali contenuta nel dispositivo della sentenza n. 70/2025 di questa Sezione sia interpretata nel senso che essa "*(…) abbia inteso liquidare € 9.200,00 per il primo grado di giudizio ed € 9.200,00 per il grado di appello.*" (pag. 3 della memoria di costituzione).

5. Con atto depositato il 12 novembre 2025 la Procura generale presso questa Corte dei conti ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo che il ricorso in esame proposto dalla Provincia di Alessandria sia accolto:

"*(…) con l'affermazione che la statuizione sulle spese del giudizio, resa nella sentenza n. 70/2025 di codesta Sezione d'appello con riferimento alla dott.ssa Rossa (e ad altri convenuti), deve interpretarsi nel senso che l'importo di € 9.200,00 – liquidato a titolo di spese processuali "per entrambi i gradi di giudizio" a favore di "ciascuna delle parti private" – debba intendersi quale somma onnicomprensiva sia del primo che del secondo grado del giudizio medesimo.*" (pag. 8 dell'atto conclusionale).

5.1. In particolare, esposte preliminarmente le ragioni dell'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso della Provincia di Alessandria sollevata dalla difesa delle parti resistenti Pernice, D'aprile, Giangrasso, Grimaldi e Gasparrini, atteso che l'esistenza di soluzioni ermeneutiche alternative sulla medesima questione, come prospettate dalle parti, evidenzia senz'altro la sussistenza "*(…) di un ragionevole dubbio interpretativo sulla portata della statuizione interessata, contenuta nella pronuncia (…)*" di cui si tratta, la Procura generale ha argomentato nel merito che:

- è condivisibile la valutazione effettuata dall'Ente provinciale ricorrente secondo cui l'espressione 'per entrambi' stia a significare 'per tutti e due' i gradi di giudizio, "*(…) poiché inequivocabilmente l'aggettivo ha portata aggregante, unendo più elementi in alternativa considerabili singolarmente. Il descritto significato risulta vieppiù corroborato dal successivo impiego della espressione, viceversa tipicamente individualizzante, <per ciascuna delle parti appellanti e costituitesi nel presente grado di giudizio>, con riguardo ai soggetti beneficiari della liquidazione delle spese disposta.*" (pag. 7 dell'atto conclusionale);
- la disciplina delle spese nel processo contabile è dettata dalla specifica disposizione di cui all'art. 31 c.g.c., rispetto alla quale le indicazioni contenute nel d.m. n. 55/2014 e ss.mm. "*(…) costituiscono senz'altro parametri di riferimento per la quantificazione delle somme spettanti, ma sempre nei limiti del richiamo degli stessi nelle statuizioni del giudice (…)*" e, in ogni caso, non possono essere invocate per sovrapporsi in chiave interpretativa al dato letterale della sentenza

e così far ritenere che l'espressione *'per entrambi i gradi di giudizio'* stia a significare *'per ciascun grado di giudizio'*.

6. Con comparsa depositata il 13 novembre 2025 si sono inoltre costituiti nel presente giudizio Tiziana Ripanti, Saverio Tassoni e Viviana Tassoni, in qualità di eredi di Emilio Tassoni, con il patrocinio dell'Avv. Francesco Arnaud, che, richiamata a conforto giurisprudenza di legittimità in tema di interpretazione della sentenza (in particolare, Cass. civ., sez. I, n. 94/2025), ha rilevato che l'incertezza lamentata dall'Ente provinciale ricorrente "*(…) non è sciolta né dal canone dell'interpretazione letterale né dal "precett[o] dell'interpretazione complessiva ed unitaria del testo (…)*", di tal ché, nel caso di specie, assumono rilievo "*(…) i canoni ermeneutici di* ***"conservazione"*** *e d'"****interpretazione…nel modo più conveniente alla natura dell'atto"*** (pag. 7 della comparsa, enfasi nell'originale), alla cui stregua, avuto riguardo al valore della controversia, il valore *'medio'* dei compensi, in applicazione del d.m. n. 55/2014 e ss.mm., corrisponderebbe a € 14.199,00 per il primo grado e a € 14.005,00 per il secondo grado, ovvero, in caso di diminuzione operata ai sensi dell'art. 4, co.1, del citato d.m., rispettivamente a € 7.100,00 e a € 7.003,00.

Pertanto, prosegue la difesa in esame, se la statuizione sulle spese contenuta nel dispositivo della sentenza n. 70/2025 di questa Sezione è intesa nel senso che l'importo ivi liquidato di € 9.200,00 va corrisposto per ciascun grado di giudizio, essa (statuizione) sarebbe rispettosa del citato d.m., collocandosi tale importo tra il valore medio e il valore minimo dei compensi; diversamente opinando, la statuizione in

discorso "*(…)* ***avrebbe gravemente violato*** *l'articolo 4, primo comma, del decreto n. 55/2014,* ***discostandosi immotivatamente dai valori medi*** *(euro 14.199,00 e 14.005,00) e* ***scendendo ampiamente al di sotto del limite minimo*** *(euro 7.100,00 e 7.003,00)*" (pag. 9 della comparsa, enfasi nell'originale).

Pertanto, la difesa in esame ha rassegnato le seguenti conclusioni:

"*Voglia la Corte dei conti adìta, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, interpretare la sentenza n. 70/2025, resa dalla Corte dei conti, Terza Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello, nei giorni 19 giugno 2024 – 15 maggio 2025, nel senso che l'importo di euro 9.200,00, liquidato, "per entrambi i gradi di giudizio", a favore di "ciascuna delle parti private", sia dovuto per ogni singolo grado. Con vittoria di spese, competenze e onorari*".

7. Con memoria depositata il 18 novembre 2025 si è altresì costituita nel presente giudizio Maria Rita Rossa con il patrocinio dell'Avv. Massimo Grattarola chiedendo a questo Giudice che si "*(…) dichiari che la liquidazione delle spese contenuta nella sentenza 70/2025 venga intesa nel senso che essa sia intesa in € 9.200,00 oltre accessori per ciascun grado del giudizio*". Il tutto con il favore delle spese, da liquidarsi secondo tariffa a beneficio del difensore dichiaratosi antistatario.

7.1. In particolare, la difesa in esame sostiene che l'interpretazione proposta è sorretta:

- da un lato, dal dato letterale, poiché se la somma liquidata a titolo di spese processuali avesse riguardato il giudizio nella sua globalità, il Giudice avrebbe impiegato l'avverbio *'complessivamente'* e non l'espressione *'per entrambi i gradi di giudizio'*;

- dall'altro lato, dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la liquidazione dei compensi, in applicazione del d.m. n. 55/2014 e ss.mm., non deve essere effettuata cumulativamente, bensì per ciascuna fase del giudizio, di modo che sia possibile verificare la correttezza dei parametri utilizzati e il rispetto delle relative tabelle, e che, in assenza di motivazione, la liquidazione s'intende effettuata secondo i parametri medi delle tariffe professionali.

Pertanto, prosegue la difesa in parola, avuto riguardo al valore della domanda principale e di quella subordinata in primo grado, nonché di quella di appello, la liquidazione secondo parametri medi delle spese del relativo grado avrebbe dovuto essere di € 26.154,70 ovvero di € 7.577,00; mentre per il grado di appello, la liquidazione secondo parametri medi delle spese avrebbe dovuto essere di € 7.577,00 ovvero di € 5.314,00.

Di qui, la conclusione che:

"(…) una liquidazione di € 4.600,00 per grado era giuridicamente impossibile, sotto qualunque prospettiva si volesse valutare il valore della causa, salva la violazione delle regole di liquidazione dettate unanimemente dalla giurisprudenza." (pag. 5 della memoria).

7.2. Alla memoria sopra descritta ha fatto poi seguito il deposito in data 2 dicembre 2025 della nota spese dell'Avv. Grattarola.

8. Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2025, terminata la discussione e udite le conclusioni dei rappresentanti delle parti costituite, come da verbale d'udienza, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Con ricorso *ex* art. 211 c.g.c. in materia di interpretazione del titolo giudiziale, la Provincia di Alessandria ha chiesto a questo Giudice di dirimere il contrasto interpretativo insorto in sede di esecuzione sulla statuizione relativa alle spese processuali contenuta nel dispositivo della sentenza n. 70/2025 di questa Sezione.

1.2. Il contrasto interpretativo riguarderebbe specificamente il significato da attribuire all'espressione *'per entrambi i gradi di giudizio'* presente in detta statuizione e alla quale è riferito l'importo di € 9.200,00 (oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.) ivi liquidato a titolo di spese processuali ai sensi dell'art. 31, co.2, c.g.c.

1.3. In particolare, per parte ricorrente la suddetta espressione ha da intendersi riferita all'intero giudizio, di tal ché la somma liquidata sarebbe comprensiva sia del primo che del secondo grado.

Di diverso avviso la controparte Maria Rita Rossa, per la quale, invece, alla espressione in questione va attribuito il senso che la somma liquidata in sentenza è per ciascun grado di giudizio e, pertanto, il rimborso spettante a tale titolo sarebbe pari al doppio della somma indicata in sentenza (dunque, € 18.400,00).

2. Hanno resistito nel giudizio *de quo* Maurizio Pernice, Laura D'aprile, Marco Giangrasso, Renato Grimaldi e Giuliana Gasparrini, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Morigi; Annaclaudia Servillo, rappresentata e difesa dall'Avv. Varone; Maria Rita Rossa, rappresentata e difesa dall'Avv. Grattarola; Tiziana Ripanti, Saverio Tassoni e Viviana Tassoni, in qualità di eredi di Emilio Tassoni, rappresentati e difesi dall'Avv. Arnaud.

Sono, invece, rimaste intimate le ulteriori parti costituite nel grado di appello cui il ricorso di cui si tratta è stato notificato (Mariano Grillo, Francesco Paolo Castaldo, Gaia Checcucci, Ilde Gaudiello, Marco Lupo, Roberto Ronco e RomildaTafuri).

3. Ciò posto, va anzitutto scrutinata l'eccezione di inammissibilità del ricorso in esame sollevata dalla difesa dei resistenti Pernice, D'aprile, Giangrasso, Grimaldi e Gasparrini.

4. L'eccezione è infondata.

4.1. L'art. 211 c.g.c., primo periodo, stabilisce che "*Qualora ai fini della relativa esecuzione sorga questione sull'interpretazione di una decisione della Corte dei conti, le parti, l'amministrazione o l'ente interessato possono promuovere il giudizio d'interpretazione del titolo giudiziale.*".

4.2. Come emerge chiaramente dal tenore letterale della disposizione dianzi trascritta – che rinviene i propri antecedenti negli artt. 78 del r.d. n. 1214/1934, 25 del r.d. n. 1038/1933 e 6 del d.P.R. n. 260/1998 - la *ratio* del giudizio in questione è quella di dirimere contrasti attuali o potenziali ("*qualora…sorga questione…*") sull'interpretazione di una decisione della Corte dei conti al fine di assicurare l'esatta esecuzione del suo contenuto precettivo ("*… ai fini della relativa esecuzione …*").

4.3. In proposito, la giurisprudenza di questa Sezione, a cui il Collegio intende dare continuità, ha da tempo affermato "*(…) che il giudizio di interpretazione "si colloca nell'ambito della disciplina dell'esecuzione delle decisioni e si caratterizza per un'intima interconnessione genetico – funzionale con le forme di attuazione di quest'ultima. Esso, infatti, rappresenta un'ipotesi di cognizione eventuale del giudice contabile che,*

ancorché autonoma rispetto al procedimento seguito per l'esecuzione della decisione, è strutturalmente e funzionalmente connessa a quest'ultimo, non potendo l'interpretazione integrare o modificare in executivis le statuizioni contenute nella decisione, ma soltanto chiarirne i contenuti precettivi, così come emergono dal complesso motivazione – dispositivo" (cfr. Sez. III Centr. n. 496/2017).

Sicché il giudizio per interpretazione può essere instaurato unicamente al fine di chiarire quale sia l'esatta portata delle statuizioni contenute in una sentenza, ove insorgano difficoltà nella relativa fase esecutiva, a causa del loro contenuto difficilmente intellegibile o addirittura ambiguo, mentre il giudice non è legittimato a procedere ad annullamenti, revoche o modifiche di statuizioni precedentemente emesse (in termini Sez. III Centr. n. 414/2018)." (così, sent. n. 74/2021; in senso conforme, da ultimo, sent. n. 32/2025).

4.4. Nella prospettiva ermeneutica tratteggiata, nella vicenda in esame ricorrono entrambi i presupposti di applicazione del rimedio *de quo* previsti dalla disposizione codicistica che lo disciplina:

- da un lato, la presenza di una statuizione di carattere precettivo della sentenza suscettibile di esecuzione, qual è senz'altro il capo di sentenza che regola le spese processuali, su cui è insorta questione di interpretazione;
- dall'altro lato, la prospettata ambiguità della locuzione 'per entrambi i gradi di giudizio' presente nella statuizione di cui si tratta, la cui risoluzione nel senso fatto proprio dal ricorrente ovvero dai resistenti produce esiti opposti e incidenti direttamente sull'esecuzione della medesima statuizione.

5. Nel merito, la soluzione della questione di interpretazione posta all'esame del Collegio va risolta articolando il ragionamento lungo due direttrici tra loro connesse e convergenti.

6. La prima direttrice attiene al piano semantico della parola in questione.

In base ai principali dizionari della lingua italiana, la parola *'entrambi'*, pronome/aggettivo plurale numerativo, indica due cose o persone considerate insieme, i cui sinonimi vanno rinvenuti nelle parole *'ambedue'*, *'tutti e due'*, *'l'uno e l'altro'*, ancorché, rispetto a queste, la prima ('entrambi') esprima una relazione più stretta tra gli oggetti (cose o persone) presi in considerazione.

Il sopra descritto significato attribuito alla parola in esame esaurisce, inoltre, la sua portata semantica.

Analizzando poi l'espressione in cui la parola in discorso è inserita *('per entrambi i gradi di giudizio')*, si ha che il significato da attribuire a essa, quale risultante dell'unione dei significati delle diverse parole che la compongono è che i gradi di giudizio sono stati considerati insieme (nella semantica frasale, infatti, secondo il principio di composizionalità, il significato di un'espressione complessa è funzione del significato dei suoi costituenti).

Contrariamente a quanto opinato sul piano semantico dalle difese dei resistenti, l'espressione *'per entrambi i gradi di giudizio'*, contenuta nella statuizione sulle spese processuali presente nel dispositivo della sentenza n. 70/2025 di questa Sezione, sta a significare che la somma ivi liquidata a tale titolo riguarda l'intero giudizio.

7. La seconda direttrice concerne, invece, la verifica della compatibilità della surriferita conclusione, cui si è pervenuti sul piano semantico, con le disposizioni del codice di giustizia contabile che regolano le spese processuali nonché con quelle del d.m. n. 55/2014 e ss.mm che stabiliscono le tariffe e i parametri per la determinazione dei compensi degli avvocati in sede giudiziale.

Fermo restando che nel giudizio di cui all'art. 211 c.g.c. il giudice chiamato a dirimere la questione interpretativa prospettata non è legittimato a procedere ad annullamenti, revoche o modifiche di statuizioni precedentemente emesse, tale verifica s'impone in ragione degli asseriti profili di illegittimità che le difese dei resistenti hanno adombrato sulla statuizione sulle spese processuali contenuta nel dispositivo della sentenza n. 70/2025 di questa Sezione laddove essa si interpretasse nel senso che la somma ivi liquidata è riferita all'intero giudizio.

7.1. Va anzitutto rammentato, sul piano generale, che in base ai principi di personalità e parziarietà della responsabilità amministrativa - i cui corollari sono costituiti dalla autonomia delle posizioni dei soggetti coinvolti in fattispecie di responsabilità plurisoggettiva e dalla rilevanza, ai soli fini della quantificazione e ripartizione del danno, degli apporti concausali delle condotte di ciascuno alla produzione dell'evento lesivo a essi imputato in base alla prospettazione della domanda del pubblico ministero contabile (cfr. art. 1, comma 1-*quater*, l. n. 20/1994: *Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha*

preso.) - l'azione esercitata simultaneamente nei confronti di più presunti responsabili del danno erariale per il cui risarcimento si procede dà luogo a un'ipotesi di cumulo soggettivo passivo in cui in unico giudizio sono inserite più cause scindibili e indipendenti.

Nelle fattispecie di responsabilità amministrativa plurisoggettiva, dunque, pur a fronte di un rapporto sostanziale dedotto come unitario, non viene meno, di norma, l'autonomia delle posizioni dei singoli soggetti coinvolti e la scindibilità delle rispettive cause.

Sul piano processuale ciò comporta, per quanto qui interessa, che - laddove la sentenza di primo grado, che abbia accolto nel merito la domanda risarcitoria avanzata dal pubblico ministero contabile nei confronti solo di alcuni (rispetto alla totalità dei) convenuti in giudizio, e tale sentenza sia stata poi riformata in appello nelle sole parti che riguardano la posizione dei convenuti soccombenti per effetto dell'accoglimento del gravame dai medesimi proposti - la statuizione sulle spese processuali ivi contenuta, in quanto dipendente dalla parte di sentenza riformata, verrà meno, in virtù del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, co.1, c.p.c (applicabile nel processo contabile giusta l'art. 7, co. 2, c.g.c., in quanto disposizione del codice di procedura civile espressione di principi generali), solo ed esclusivamente rispetto a questi ultimi.

Pertanto, gli altri convenuti in giudizio in primo grado, non soccombenti nel merito, al fine di evitare che sulla statuizione sulle spese processuali che li riguarda, contenuta nella sentenza di primo grado, si formi il giudicato, hanno l'onere di proporre specifica

impugnazione contro tale statuizione, in difetto della quale è precluso al giudice di appello di modificare il regolamento di tali spese così cristallizzato nella sentenza di primo grado (in termini generali, nella giurisprudenza di legittimità, *ex multis*: Cass. civ., sez. III, sent. n. 27606/2019; *Id.*, sez. VI-2, ord. n. 7616/2021).

E tale onere ricorre anche nell'ipotesi in cui la sentenza di primo grado sia confermata dal giudice di appello per effetto del rigetto dell'impugnazione proposta dall'attore soccombente in primo grado. Trova, infatti, applicazione anche nel giudizio di responsabilità amministrativa il principio, affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui: "*(…) il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, mentre, in caso di conferma della decisione impugnata (come nel caso di specie), la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione.*

In altri termini, in tema di spese giudiziali, la sentenza di secondo grado, che nel rigettare l'appello non modifichi nel merito quella di primo grado, la quale aveva disposto, quanto al regolamento delle spese, la compensazione di queste, è affetta da ultrapetizione quando - come nella specie - condanni l'appellante, in difetto di appello incidentale, al pagamento delle spese del doppio grado e non soltanto di quelle d'appello (cfr., per tutte, Cass. n. 18533/2009 e Cass. n. 7616/2021, non mass., nonché - con riferimento al giudizio di cassazione nel

quale il controricorrente che intende far valere la eventuale illegittimità della compensazione delle spese dei gradi di merito è onerato a proporre ricorso incidentale – Cass. n. 25357/2018)." (Cass. civ, sez. II, ord. n. 26623/2024).

7.2. Alla peculiare struttura del giudizio di responsabilità amministrativa si correla, inoltre, la specialità della disciplina di regolazione delle relative spese, che si connota, in particolare per:

- l'esclusione della possibilità per l'attore pubblico di essere destinatario di una statuizione sulle spese processuali del giudizio dal medesimo introdotto, stante la sua posizione di parte del processo 'in senso soltanto formale' (si veda, *e pluribus*: Cass. SS.UU. civ., sent. n. 5589/2020; *Id.*, ord. n. 37552/2021);
- l'assoggettamento *ex lege* dell'amministrazione pubblica di appartenenza del convenuto in giudizio al pagamento dello "*(…) ammontare degli onorari e dei diritti* [ora soppressi] *spettanti alla difesa (…)*" (art. 31, co. 2, c.g.c.), in caso di rigetto della domanda proposta dall'attore pubblico, quantunque l'amministrazione in questione sia estranea al giudizio al quale dette spese si riferiscono (e al quale giudizio essa può eventualmente partecipare, al pari di qualunque terzo che abbia un interesse qualificato meritevole di tutela, nella sola forma dell'intervento c.d. adesivo dipendente alle ragioni dell'attore pubblico: art. 85 c.g.c.);
- il carattere residuale delle disposizioni del codice di procedura civile enumerate nell'art. 31, co. 6, c.g.c. (artt. 92, 93, 94, 96 e 97) che trovano eventuale applicazione "…*Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5…"* del medesimo articolo da ultimo citato.

La specialità della disciplina della regolazione delle spese relativa al giudizio di responsabilità amministrativa trova, peraltro, riscontro e conferma nella giurisprudenza contabile (si veda, *ex multis*: Sez. II giur. centr. d'app., sent. n. 258/2024), nella giurisprudenza di legittimità (si veda, da ultimo, Cass. SS.UU. civ, sent. n. 31137/2024) e nella giurisprudenza costituzionale (si veda, Corte cost., sent. n. 41/2020).

7.3. Quanto al tema della liquidazione delle spese processuali in applicazione del d.m. n. 55/2014 e ss.mm., va rilevato che nelle cause aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro o liquidazione di danni, ai fini della determinazione del valore della controversia per liquidare le spese processuali, il giudice, deve, di norma, avvalersi del criterio del *decisum* in caso di accoglimento parziale della domanda (cfr. art. 5, co.1, d.m. n. 55/2014 ss.mm.) e del c.d. criterio del *disputatum* in caso di integrale rigetto della domanda (nell'ambito di giudizi in cui vi è un cumulo soggettivo passivo di domande a fronte di un rapporto sostanziale dedotto come unitario occorre riferirsi a quanto domandato nei confronti di ciascun convenuto).

Tuttavia, nel caso in cui non sia evincibile in maniera inequivoca dall'atto di citazione l'importo specificamente domandato dall'attore o l'indicazione di una somma determinata contenuta nell'atto in questione sia affiancata dalla richiesta di procedere alla liquidazione di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia ovvero che tale importo sia diversamente ripartito tra i convenuti per quanto di ragione rispetto a quanto prospettato nell'atto introduttivo del giudizio, il giudice può ritenere, ai fini qui considerati, la causa di valore indeterminabile.

Inoltre, fermo quanto esposto in precedenza al punto 7.1., nel caso in cui la sentenza di primo grado sia in tutto o in parte riformata in appello, il giudice del secondo grado, nel provvedere, anche d'ufficio, al nuovo regolamento delle spese, deve tenere conto dell'esito complessivo della lite "*(…) poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (…)*" (Cass. civ., sez. II, ord. n. 23297/2021).

7.4. Sotto altro concorrente profilo, va altresì rilevato che per la giurisprudenza di legittimità non ha alcun fondamento normativo l'affermazione che sussista un vincolo per il giudice di procedere alla determinazione dei compensi secondo i valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55/2014 e ss.mm. :

"*(…) dovendo, invece, ribadirsi il principio, secondo il quale, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. 11/12/2017, n. 29606; Cass. 05/05/2022, n. 14198; Cass. 03/06/2024, n. 15506)*" (Cass. civ., sez. III, sent. n. 29677/2024).

7.5. La medesima giurisprudenza ha anche precisato in proposito che la doverosità della motivazione da parte del giudice ricorre, oltre che in quella dianzi descritta, anche nell'ipotesi in cui la parte vittoriosa

abbia depositato specifica (e documentata) nota spese, giacché in tal caso il giudice "*(…) non può limitarsi ad una globale determinazione (…) degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe (…)*" (Cass., sez. Lav., sent. n. 8824/2017; in senso analogo, *Id.*, sez. III, sent. n. 29677/2024 cit.).

8. Le questioni poste dalle difese degli odierni resistenti vanno, dunque, risolte alla stregua delle coordinate ermeneutiche sopra indicate.

8.1. In punto di regolazione delle spese, la sentenza n. 70/2025 di questa Sezione ha indicato, in motivazione, i parametri impiegati per determinare il valore della controversia (art. 5, co. 5 e 6), le fasi del giudizio per cui è riconosciuto il compenso (art. 4, co. 5, lett. a), b) e d)) e la tabella "*parametri forensi*" applicata (tabella 11) del d.m. n. 55/2014 e ss.mm.

Segnatamente, il Collegio giudicante, in considerazione del tenore della domanda contenuta nell'atto di citazione in primo grado e di quello in appello della Procura regionale piemontese, nonché delle motivazioni e conseguenti statuizioni contenute nella sentenza di primo grado impugnata, ha ritenuto che la causa dovesse considerarsi di valore indeterminabile, con conseguente applicazione, ai fini della determinazione del valore della controversia per liquidare l'ammontare degli onorari spettanti alla difesa di ciascuna parte

privata vittoriosa nel merito, costituitasi in appello, e da porre a carico delle pubbliche amministrazioni di rispettiva appartenenza ai sensi dell'art. 31, co. 2, c.g.c., del comma 6 dell'art. 5 del citato d.m.

In base al primo periodo di tale comma, le cause di valore indeterminabile si considerano, ai fini della liquidazione dei compensi, *"…di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia…"*.

Tenuto conto della tabella presa a riferimento (tabella 11 - Corte dei conti) e delle fasi del giudizio per cui è stato riconosciuto il compenso (studio, introduttiva e decisionale), risulta che:

- per lo scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00 il valore medio dei compensi è pari a € 4.395, mentre il valore *'minimo'* inderogabile è pari a € 2.199,00;
- per lo scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 il valore medio dei compensi è pari a € 6.301, mentre il valore *'minimo'* inderogabile è pari a € 3.151,00.

Considerato che l'importo liquidato nella sentenza n. 70/2025 di questa Sezione a titolo di onorari spettanti alla difesa a favore delle parti private costituitesi in appello *'per entrambi i gradi di giudizio'* è pari € 9.200,00, si ha che, contrariamente a quanto opinato dalla difesa degli odierni resistenti, nella vicenda in esame non risulta violato il limite posto dall'art. 4, co.1, del citato d.m. (secondo cui i valori medi delle tabelle allegate al medesimo decreto di cui il giudice tiene conto in sede di liquidazione dei compensi non "*(…) possono essere diminuiti in ogni caso oltre il 50 per cento.*"), posto che detto importo è la risultante

dell'applicazione al valore medio dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 (pari, come visto, a € 6.301,00), utilizzato sia per il primo che per il secondo grado, di una diminuzione del 27 per cento (€ 6.301,00 – 27% di € 6.301,00 (€ 1.701,27) = € 4.599,73).

Si osserva, peraltro, che alla medesima conclusione si perviene anche considerando il secondo periodo del comma 6 dell'art. 5 del più volte citato d.m., secondo cui "… *Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.*", atteso che il valore *'minimo'* inderogabile del corrispondente scaglione (da € 260.001 a € 520.000) è pari a € 4.576,00.

8.2. Fermo quanto fin qui esposto, va, infine, aggiunto che non risultando depositate agli atti del giudizio definito con la sentenza n. 70/2025 di questa Sezione, note spese specifiche (e documentate) prodotte dai difensori delle parti costituite in grado di appello, non appare pertinente alla vicenda che occupa la giurisprudenza di legittimità che alcune difese degli odierni resistenti hanno addotto a sostegno delle proprie tesi.

Limitando l'esame alle pronunce più recenti da essi citate, si osserva:

- quanto al caso deciso dall'ordinanza n. 6066/2025 della sez. Tributaria, in cui il ricorrente lamentava che il giudice di merito avesse completamente disatteso la nota spese depositata liquidando onorari e spese in maniera totalmente difforme e comunque in misura

inferiore ai c.d. minimi tariffari, ivi si è affermato che il giudice non può liquidare un importo complessivo, ma deve indicare in modo distinto le spese e gli onorari in relazione a ciascun grado di giudizio, sul presupposto che sia stata presentata dalla parte vittoriosa una nota spese (si veda punto 3.2. nonché punto 3.4 della motivazione). Inoltre, sono ribaditi ulteriori principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di liquidazione delle spese di giudizio (in particolare, punti 3.5. e 3.6. della motivazione) che sono stati già richiamati ai punti 7.4 e 7.5. della parte in diritto della presente sentenza;

- quanto al caso deciso dall'ordinanza n. 2365/2024 della sez. Tributaria, in cui la società ricorrente lamentava che la corte territoriale "*(…) nonostante la presentazione di analitici conteggi (…), si era limitata ad effettuare una liquidazione globale ed omnicomprensiva dei quattro gradi di giudizio, senza distinguere tra somme dovute a titolo di compensi e quelle spettanti a titolo di spese nei diversi gradi del procedimento e senza motivare in alcun modo la riduzione effettuata rispetto alle note specifiche presentate (…)*", ivi si è analogamente affermato che il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado di giudizio sul presupposto che sia stata presentata dalla parte vittoriosa una nota spese (si veda punto 3 della motivazione) e che "*(…) in presenza di specifica* [nota] *prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di offrire fornire, sia pure in modo conciso e succinto, adeguata motivazione, applicando i parametri generali per i compensi (art. 4 d.m. 10 marzo 2014,*

n. 55), tenuto conto del valore della controversa determinato a mente dell'art. 5 del citato d.m. ed eliminando o riducendo le voci e le misure proposte dal difensore ove non coerenti con i citati parametri, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione disposta a quanto risulta dagli atti ed ai parametri di legge, nonché di quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe." (punto 4 della motivazione);

- quanto al caso deciso dall'ordinanza n. 29677/2024 della sez. III civ., in cui il ricorrente lamentava, per quanto qui interessa, che nonostante fosse stata regolarmente depositata una nota spese, il giudice di merito aveva liquidato somme al di sotto dei minimi tariffari o comunque in misura inferiore ai valori medi, senza alcuna motivazione e in maniera unica globale senza specificare gli importi delle singole spese, dei diritti e degli onorari, ivi si è affermato che *"(…) proprio per non avere oltrepassato i limiti (minimo o massimo) stabiliti dal d.m. n. 55/2014 (applicabile ratione temporis), il giudice del merito non aveva alcun onere motivazionale, non trovando fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati e dovendo, invece, ribadirsi il principio, secondo il quale, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili*

le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. 11/12/2017, n. 29606; Cass. 05/05/2022, n. 14198; Cass. 03/06/2024, n. 15506)" e che la fondatezza (parziale) del ricorso presentato risiedeva nella circostanza che il ricorrente avesse depositato nota spese nella quale aveva specificato, sia per il primo grado che per il grado di appello, le somme asseritamente spettantigli a titolo di compenso per le diverse fasi processuali, nonché gli esborsi sostenuti, giacché "*(…) in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice d'appello non poteva limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma aveva l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione operata (peraltro, in modo evidentemente rilevante), nonché dell'eliminazione e della riduzione di voci effettuata; onere che, pur non traducendosi nel dovere di rispondere esplicitamente e pedissequamente ad ogni singola indicazione, gli imponeva comunque di esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modo conciso o succinto, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione alle risultanze degli atti ed alle tariffe (Cass. 14/10/2015, n. 20604; Cass. 05/04/2017, n. 8824; Cass. 27/07/2023, n. 22762; Cass. 18/09/2024, n. 25083)* (si veda, diffusamente, punto 2 della motivazione).

9. L'assoluta novità della questione trattata giustifica, ai sensi dell'art. 31, co.3, c.g.c., la compensazione delle spese tra le parti e l'esonero dal pagamento delle spese di cui all'art. 31, co.5, c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello,

definitivamente pronunciando,

DICHIARA AMMISSIBILE

il ricorso, iscritto al n. **62462** del ruolo generale, *ex* art. 211 c.g.c. presentato dalla Provincia di Alessandria e, per l'effetto,

INTERPRETA

il dispositivo della sentenza n. 70/2025 di questa Sezione, relativo alla statuizione sulle spese, nel senso che l'importo di € 9.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA, ivi liquidato a titolo di spese processuali in favore di ciascuna delle parti private appellanti e di quelle costituitesi nel grado di appello per resistere all'appello della Procura regionale piemontese debba intendersi quale somma onnicomprensiva sia del primo che del secondo grado del giudizio medesimo, corrispondendo all'ammontare degli onorari spettanti alla difesa liquidati ai sensi dell'art. 31, co.2, c.g.c. per l'intero giudizio.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Antonio Palazzo — Tammaro Maiello

f.to digitalmente — f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 03/09/2026

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente